



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Città Metropolitana di Palermo

Allegato A)

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
(ART. 20, C. 1 E SEGG., D.LGS. 175/2016 E S.M.I.
- T.U.S.P.) RELAZIONE TECNICA**



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Città Metropolitana di Palermo

Indice generale

1. INTRODUZIONE	
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....	
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	
4. CONCLUSIONI.....	



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Città Metropolitana di Palermo

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico- privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Città Metropolitana di Palermo

razionalizzazione (art. 20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Partinico, con atto del Consiglio comunale n. 49 del 13.11.2015, approvava il “*Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie*”. Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 05.10.2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un’amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all’art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all’art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all’art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/ indiretta)	Attività svolta	% Quota partecipazione	Motivazioni della scelta
Società ecologia e ambiente spa in Liquidazione	DIRETTA	Società di gestione del ciclo rifiuti	5,103%	La società è in liquidazione
So.SVI.MA S.p.A	DIRETTA	Gruppo di azione locale per favorire lo sviluppo locale di area delle aree rurali del territorio	1,22%	Svolge un ruolo attivo di promozione dello sviluppo locale anche attraverso la corresponsione di contributi e/o finanziamenti
Società consortile a.r.l. Palermo Provincia est Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti	DIRETTA	La SRR “Palermo Provincia est” è la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 9 dell’8/4/2010	3,929%	La SRR si occupa della gestione di servizi pubblici essenziali (gestione rifiuti) in qualità di ATO
Società Consortile Gruppo azione costiera	DIRETTA	Patti territoriali	1,04%	Coordinamento e attuazione patti territoriali e dei contratti d’area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997”



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Città Metropolitana di Palermo

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'Ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare. Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*”.

Una società si considera:

- **partecipata direttamente**, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- **partecipata indirettamente**, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Città Metropolitana di Palermo

La nozione di organismo “tramite” non comprende gli enti che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all’art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L’art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019. Nell’applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all’area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della “dimensione economica” dell’impresa.

Per l’analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all’allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Con Determinazione sindacale n. 25 del 13.11.2015 e con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 13.11.2015 è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle Società partecipate.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 05.10.2017 è stata effettuata la revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Campofelice di Roccella il quale ha mantenuto le partecipazioni nella Società consortile Gruppo Azione Costiera; Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. in Liquidazione; Società consortile a.r.l. SRR Palermo Provincia Est e SO.SVI.MA. S.p.A. stante che le stesse sono costituite per l’esercizio delle funzioni dei servizi istituzionali le cui attività possono essere ricondotte alla produzione di beni e servizi strumentali e di servizi di interesse generale e che quindi la partecipazione a tali società risulta necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali-

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2021 e n. 21 del 01.06.2022 è stata operata la razionalizzazione periodica per l’anno 2020 e 2021 confermando la ricognizione effettuata con la citata deliberazione di C.C. n. 57/2017;

La ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione. Per quanto riguarda altresì le altre partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato, si evidenzia quanto segue:

- la partecipazione alla compagine sociale della **SRR PALERMO PROVINCIA EST** per la gestione dei rifiuti costituisce obbligo in conformità ad espressa previsione legislativa (L.R. n. 9/2010) per la regolamentazione della gestione del servizio rifiuti;
- la partecipazione alla compagine sociale di **SO.SVI.MA SpA**, quale Agenzia di Sviluppo Locale Madonita che svolge un ruolo attivo di promozione dello sviluppo locale anche attraverso la corresponsione di contributi e/o finanziamenti, rientra nella fattispecie prevista dall’art. 4, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in quanto la società progetta e realizza anche opere pubbliche sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;



COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Città Metropolitana di Palermo

- **ECOLOGIA e AMBIENTE S.p.a. ATO 5 PA** è in fase di liquidazione e che, comunque, la partecipazione alla compagine sociale della stessa costituisce obbligo in conformità ad espressa previsione legislativa per la regolamentazione della gestione del servizio rifiuti;
- Società consortile **G.A.C. GOLFO DI TERMINI IMERESE** è una Società consortile cooperativa, senza scopo di lucro costituita per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21 marzo 1997" (art. 26 , comma 7). La società rispetta le previsioni dell'art. 4, comma 1, del TUSP, in quanto produce servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

4. CONCLUSIONI

Non sono previste nuove razionalizzazioni e/o nuove acquisizioni di partecipazioni per l'esternalizzazione dei servizi dell'Ente. A tal proposito, è ragionevole ritenere che le partecipazioni possedute dall'Ente rispecchino i requisiti minimi contenuti nel D.lgs. 175/2016 in ordine al mantenimento delle partecipazioni possedute dall'Ente, sicché non è proposta alcuna dismissione delle quote possedute dalla data del 31/12/2022.



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Dott. Salvatore COMPARETTO